

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

L.R. 25/94 - Determinazione del Dirigente n. 356-21856 del 23.05.2013 di rilascio al Comune di Luserna San Giovanni del rinnovo della concessione per acque minerali "SEA" in Comune di Luserna San Giovanni.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 356-21856 del 23.05.2013

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

- per le considerazioni su espresse di accordare al Comune di Luserna San Giovanni, (omissis), per la durata di anni dieci a decorrere dal 13.08.2011, il rinnovo della concessione mineraria denominata "SEA", ubicata nei Comuni di Luserna San Giovanni (TO) e Bagnolo P.te (CN), per le acque minerali della sorgente "Oro"; l'area di concessione ha estensione pari a 180 Ha, ed è delimitata sulla cartografia a scala 1:10.000, mentre le aree di protezione assoluta e di salvaguardia della sorgente sono individuate nella planimetria catastale a scala 1:3.000; entrambe le cartografie citate formano parte integrante del presente provvedimento;
- di confermare le aree di protezione assoluta e di salvaguardia, in precedenza individuate ai sensi della L.R. 25/94 con la D.G.R. n. 16-16855 del 28.10.1996, in quanto conformi ai criteri contenuti nel Regolamento regionale 15/R/2006 ed indicate nella citata planimetria catastale a scala 1:3.000; l'area di protezione assoluta ha un'estensione di 1.912 mq e quella di salvaguardia/rispetto di 5.800 mq;
- di approvare la bozza di contratto di subconcessione da stipularsi tra il Comune di Luserna San Giovanni e la Pontevecchio s.r.l. con sede in Luserna San Giovanni, Via Ponte Pietra n. 3, per la coltivazione della concessione mineraria "SEA", così come approvata dal Comune di Rorà con la D.G.C. n. 87 del 14.05.2013;
- di informare il Comune di Luserna San Giovanni che è tenuto ad inviare a questa Amministrazione copia autentica del suddetto contratto di subconcessione debitamente registrato presso gli uffici competenti, entro trenta giorni dalla sua stipulazione;
- di individuare, nell'ambito della concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25/94, le pertinenze minerarie, costituenti patrimonio indisponibile regionale, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, datata 24.01.2012, a firma del Geom. V. Guglielmone, citata in premessa e presente agli atti:
 - opera di presa "Oro", ubicata nel F. 24 mappale n. 281, alla quota di 970 m s.l.m., costituita da un manufatto "sorgente" interrato e non accessibile, costruito attorno alla polla d'acqua, dal quale parte una tubazione interrata lunga 20 m ca. che convoglia le acque nel locale "vasche";
 - locale "vasche", costituito da un manufatto in calcestruzzo che contiene due vasche in acciaio inox, una per la raccolta, una di calma e l'altra per la distribuzione dell'acqua, separate da una parete con stramazzo triangolare; le vasche sono dotate di scarico di troppo pieno e di fondo per le operazioni periodiche di pulizia; nella prima vasca è sistemata la sonda multiparametrica per il monitoraggio della portata, conducibilità elettrica e temperatura;
 - tubazione di adduzione allo stabilimento della Pontevecchio s.r.l. sito in Luserna San Giovanni; dal locale vasche parte anche una tubazione destinata all'acquedotto del Comune di Luserna San Giovanni mentre quella che serviva in precedenza lo stabilimento risulta interrata;
- qualsiasi modifica allo stato delle pertinenze individuate al punto precedente dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte di questa Amministrazione;
- che l'Amministrazione comunale di Luserna San Giovanni in qualità di concessionaria è tenuta :

- a) alla corresponsione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25/94, alla Provincia di Torino il canone annuo di 3.718,50 (Euro tremilasettecentodiciotto e cinquanta centesimi);
- b) alla corresponsione alla Regione Piemonte della tassa di concessione regionale pari a Euro 999,86 (Euro novecentonovantanove e ottantasei centesimi) da versare sul c.c.p. n. 189.100, intestato a Regione Piemonte - Tasse di concessione regionale - P.zza Castello 165 - Torino;
- c) alla corresponsione alla Regione Piemonte di un canone annuo pari a Euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale imbottigliata, come previsto dall'art. 7 della L.R. 14/2006 e dall'art. 13 della L.R. 35/2006, sulla base della scheda relativa al riepilogo annuale della produzione delle acque minerali (comprese le bibite confezionate), applicate le eventuali detrazioni previste ex lege, nella forma e nei modi descritti nella scheda stessa trasmessa al concessionario dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente;
- d) a far pervenire alla Amministrazione Provinciale di Torino entro 30 giorni dal presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del presente provvedimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- e) alla trasmissione a questa Provincia ed alla Regione Piemonte dei dati raccolti dalla strumentazione di monitoraggio installata alla sorgente "Oro", secondo le istruzioni impartite dall'Amministrazione regionale;
- f) a rispettare le seguenti prescrizioni, in ottemperanza anche alle prescrizioni riportate nel parere dell'ATO3 Torinese reso con nota prot. n. 1615 del 10.05.2012:
- il prelievo d'acqua concesso per acque minerali della sorgente "Oro" non dovrà ostacolare e/o ridurre le risorse disponibili per il prioritario uso acquedottistico;
 - qualora dovessero registrarsi riduzioni delle portate delle fonti comunali di Luserna San Giovanni, e più in generale ove necessario per far fronte ad accresciuti fabbisogni idrici ad uso potabile o a situazione di emergenza idrica, il titolare della concessione è obbligato a ridurre i prelievi in concessione mineraria e/o fornire l'integrazione idrica necessaria per il completo soddisfacimento dei prioritari fabbisogni idropotabili;
 - in dipendenza dell'applicazione delle clausole di cui sopra, il titolare della concessione non potrà accampare, in forza della concessione in argomento, alcun diritto per il risarcimento di danni o alcun altro onere, con la sola esclusione della conseguente riduzione del canone per l'acqua minerale imbottigliata;
- g) ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi compresi il D.P.R. n. 128/1959 e s.m.i., la L.R. n. 4/85 sulla Polizia Mineraria ed alle prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Amministrazione provinciale. (...omissis...)"